

D.P.R. 28 gennaio 1994

Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente

I

L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 22/64 in data 16 maggio 1989 a seguito della quale è stata presentata istanza per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del territorio del Sulcis-Iglesiente, costituito dai comuni di Carbonia, Gonnese, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30 novembre 1990, con la quale il territorio del Sulcis-Iglesiente è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato che, con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato richiesto al Ministero dell'ambiente di predisporre, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti locali, il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che, previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché delle relative fonti inquinanti, definisca la tipologia, la fattibilità ed i costi degli interventi di risanamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1991, con il quale è stata nominata la commissione Stato-regione-enti locali, prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, con compiti di coordinamento delle attività relative al risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 di approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che rinvia ad un successivo decreto, sulla base di specifici approfondimenti svolti dal Ministero dell'ambiente, la fissazione degli indirizzi per lo sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente;

Vista la deliberazione CIPI dell'11 ottobre 1984, che approva lo studio di fattibilità per la realizzazione delle miniere carbonifere del Sulcis;

Vista la legge del 27 giugno 1985, n. 351, che dispone il finanziamento del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, affidato alla Carbosulcis S.p.a. del gruppo ENI;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990, che autorizza i lavori di ristrutturazione della centrale Sulcis;

Vista la deliberazione CIPE del 26 luglio 1990 che prevede la realizzazione nell'area del Sulcis di un impianto di gassificazione;

Considerato che in data 14 gennaio 1993 l'ENEL ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'aggiornamento dei propri programmi pluriennali che prevede un diverso assetto della centrale Sulcis rispetto a quanto autorizzato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990;

Esaminate le conclusioni della commissione costituita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 17 giugno 1993;

Esaminati gli studi predisposti dal Ministero dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993;

Considerata l'opportunità che lo sfruttamento delle miniere carbonifere del Sulcis sia integrato in unico ciclo produttivo con la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi con tale carbone e mediante tecnologie di gassificazione;

Considerata l'opportunità di un sostegno pubblico per l'utilizzo del carbone Sulcis a copertura degli extra costi, diretti ed indiretti, ad esso connessi;

Considerata l'opportunità che, anche alla luce dei contenuti della legge 27 giugno 1985, n. 351, il carbone Sulcis sottoposto a processo di gassificazione e destinato alla produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi in impianti a ciclo combinato sia da considerarsi fonte di energia assimilabile alle fonti rinnovabili, ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 di approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che un sostegno finanziario pubblico può essere erogato, in accordo alle prescrizioni della Comunità economica europea, solo in un regime di concorrenza;

Considerato che l'attuazione di quanto necessario per lo sfruttamento del carbone Sulcis richiede un'azione concertata dello Stato, della regione autonoma della Sardegna e degli enti locali interessati;

Considerato che l'IMI - Istituto mobiliare italiano, possiede specifiche competenze per la valutazione delle imprese e dei progetti di investimento;

Sentita la commissione Stato-regioni-enti locali, che ha approvato, alla riunione del 1° ottobre 1993, gli studi predisposti dal Ministero dell'ambiente;

Vista la delibera del 9 novembre 1993 della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

Viste le direttive CEE n. 90/531 e n. 93/38 relative alle procedure di appalto degli enti erogatori di energia;

Considerato che in tali direttive n. 90/531 e n. 93/38 non trova specifica regolamentazione l'istituto della concessione;

Vista la deliberazione CIPI 21 aprile 1993;

Vista la deliberazione del consiglio della regione autonoma della Sardegna del 9 settembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1993, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sviluppo minerario energetico con carbone Sulcis.

1. Ai fini dello sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis verrà affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, con le procedure del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (3), una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione, secondo i contenuti fissati in allegato A, nel rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera specificati nella tabella A1 e con l'idonea destinazione dei residui solidi prodotti.

2. Al concessionario è assicurato l'acquisto dell'energia elettrica prodotta ai prezzi indicati in allegato B, nonché le agevolazioni finanziarie di cui commi 2 e 3 dell'art. 8.

3. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 non possano essere concesse, in tutto o in parte, entro un anno dall'affidamento della concessione di cui al comma 1, con il vincolo di erogazione entro il completamento degli impianti, la regione autonoma della Sardegna garantirà un contributo di pari ammontare.

Art. 2.

Accordo di programma.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà stipulato un apposito accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4), tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e regione autonoma della Sardegna,

provincia di Cagliari, comuni di Carbonia, Gonnese e Portoscuso, ENEL S.p.a. sulla base dello schema riportato in allegato C.

2. Il comitato di coordinamento previsto dall'accordo di programma provvederà alla predisposizione, affidamento e gestione della concessione

Art. 3.

Procedura di affidamento.

1. La concessione di cui all'art. 1 sarà affidata a soggetto individuato con gara aperta a soggetti di Paesi CEE e di altri Paesi ai sensi degli accordi GATT, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (3) o della normativa nazionale in vigore al momento del bando e comunque nel rispetto delle direttive CEE n. 89/440 e n. 93/37 e della decisione del Consiglio CEE n. 93/323.

2. La scelta del contraente avverrà sulla base del massimo ribasso sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta.

3. La gara verrà avviata entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di programma previsto all'art. 2.

4. Le attività di preparazione degli avvisi e dei bandi di gara, di analisi dei soggetti da qualificare e della idoneità tecnico-finanziaria delle proposte nonché la predisposizione dello schema del contratto di concessione, che dovrà essere approvato dal comitato previsto dall'accordo di programma di cui all'art. 2 ed essere conforme ai criteri e finalità dettati nel presente decreto e nell'allegato A, saranno svolte da IMI - Istituto mobiliare italiano, secondo le modalità e le specifiche tecniche dettate dal comitato stesso, con particolare attenzione alle esperienze nel settore minerario ed alla produzione di energia elettrica mediante centrali alimentate a carbone.

Art. 4.

Adeguamento impianti ENEL.

1. Il programma di ristrutturazione e risanamento ambientale della centrale convenzionale Sulcis presentato da ENEL il 14 gennaio 1993, secondo i contenuti e con le modifiche, integrazioni e prescrizioni generali indicate in allegato D viene portato all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'industria.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione del CIPE, l'ENEL dovrà presentare, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (6) e con le modalità previste nell'accordo procedimentale del 24 giugno 1989, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità e alla regione autonoma della Sardegna, istanza di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'autorizzazione degli interventi di cui al comma 2, permane l'autorizzazione di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990, con l'obbligo, limitatamente al gruppo 3 della centrale convenzionale Sulcis, di completare tali interventi entro il 31 dicembre 1995.

4. La centrale di Portoscuso, a partire dal 31 marzo 1996, deve essere posta in riserva fredda con un utilizzo massimo di 1000 ore per anno, salvo che non siano completati gli interventi di adeguamento A2-16 e A2-17 previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993.

5. Quanto previsto al comma 1 del presente articolo sostituisce gli interventi A2-19 e A2-20 previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, che conserva completa validità per ogni altro aspetto.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione autonoma della Sardegna, con proprio decreto provvede ad aggiornare i tempi di attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti ed all'allegato D del presente decreto. Il primo di detti aggiornamenti deve essere disposto entro il 15 luglio 1996

Art. 5.

Fase transitoria.

1. Fino all'entrata in esercizio degli impianti di gassificazione, ma al massimo fino a quattro anni dal rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di tali impianti, il concessionario potrà cedere all'ENEL il carbone prodotto, nella misura massima impiegabile da ENEL nella centrale convenzionale Sulcis, secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. L'ENEL, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 27 giugno 1985, n. 351 (8), è tenuto ad acquistare il carbone Sulcis, ceduto ai sensi del precedente comma 1 ad un prezzo corrispondente al prezzo medio annuo pagato dall'ENEL (franco centrale) per l'approvvigionamento di carbone, scalato proporzionalmente al potere calorifico.

3. In assenza di impianti di desolforazione la quantità massima di carbone Sulcis impiegabile nella centrale Sulcis è pari al 10 per cento della quantità di carbone equivalente dei combustibili solidi e liquidi usati nella centrale. Gli altri combustibili dovranno essere di qualità tale da garantire che le emissioni medie mensili di anidride solforosa complessive della centrale non eccedano quelle ottenibili impiegando come combustibile unico carbone con tasso di zolfo dell'1,5 per cento.

4. Per i gruppi dotati di desolforatori, ai sensi del precedente art. 4, la quantità massima di carbone Sulcis impiegabile è pari alla totalità del combustibile necessario per il gruppo.

Art. 6.

Utilizzo del carbone Sulcis negli impianti convenzionali.

1. Dopo l'avvio dell'esercizio degli impianti di gassificazione, ed a partire dal completamento, per ciascun gruppo, degli interventi di ristrutturazione o realizzazione, di cui all'art. 4, il carbone Sulcis può essere impiegato nella centrale convenzionale Sulcis nella quantità massima del 20 per cento della quantità di carbone equivalente dei combustibili usati nei gruppi nuovi o ristrutturati, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni di tutela ambientale vigenti.
2. L'ENEL, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 27 giugno 1985, n. 351, è tenuto ad acquistare, nei limiti di cui al comma 1 ed al prezzo di cui al comma 2 dell'art. 5, tutto il carbone Sulcis offerto ad ENEL dal concessionario.

Art. 7.

Realizzazione discarica

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la regione autonoma della Sardegna individuerà un'area nel territorio del Sulcis-Iglesiente per la realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo B, a servizio di tutte le imprese del territorio del Sulcis-Iglesiente, di volumetria non inferiore a 2 milioni di metri cubi ed ampliabile fino ad almeno 5 milioni di metri cubi.
2. La regione autonoma della Sardegna provvederà, previo esproprio del terreno, all'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di tale discarica, secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1988, n. 475.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo la regione autonoma della Sardegna opererà secondo le procedure previste dall'accordo di programma di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993.

Art. 8.

Norme finanziarie.

1. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta dal concessionario con carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato nell'allegato B al presente decreto, è regolato, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente decreto, dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 1, già inseriti nel quadro comunitario di sostegno della regione Sardegna possono essere concesse agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della regione stessa.

3. Per gli stessi impianti saranno altresì concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalità della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992 .

4. A fronte delle attività di IMI - Istituto mobiliare italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto è erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la somma di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta assunto dalla regione Sardegna, con deliberazione della giunta regionale del 9 novembre 1993.

Art. 9.

Gestione temporanea.

1. Fino alla presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario, da attuarsi entro trenta giorni dalla stipula della presente concessione e comunque per un periodo massimo di nove mesi dalla data del presente decreto, l'attuale gestione delle miniere carbonifere del Sulcis, di cui ai decreti dell'assessore all'industria della regione autonoma della Sardegna del 12 agosto 1982, 17 agosto 1986 e 4 febbraio 1992, proseguirà, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

Art. 10.

Disposizioni finali.

1. L'acquisto e produzione di energia elettrica nella regione autonoma della Sardegna sono subordinati al completo utilizzo della produzione di energia elettrica da gassificazione. Per le modalità di cessione dell'energia elettrica dal concessionario all'ENEL S.p.a. si applicano le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992.

2. L'utilizzo di carbone Sulcis, tramite gassificazione, in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore è assimilato a fonte rinnovabile ed i prezzi di cessione all'ENEL dell'energia elettrica prodotta con tali impianti sono quelli riportati nell'allegato B al presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

ALLEGATO A

OGGETTO E VINCOLI DELLA CONCESSIONE

La concessione prevede il diritto all'utilizzo della miniera di carbone Sulci nonché la realizzazione e gestione di nuovi impianti di gassificazione per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato con una potenza netta compresa tra 350 e 450 MW nonché per la cogenerazione dei fluidi caldi.

Al concessionario sono trasferite a titolo gratuito la titolarità delle concessioni minerarie della Carbosulcis S.p.a. e gli impianti minerari realizzati fino ad oggi da Carbosulcis S.p.a.

Entro centottanta giorni dall'affidamento della concessione il concessionario deve presentare i progetti esecutivi di tutte le varianti rispetto ai progetti esistenti e di tutte le nuove opere, corredati da tutta la documentazione necessaria ai fini autorizzativi. Nelle more dell'approvazione di tali progetti, il concessionario potrà procedere alla realizzazione delle opere già previste nei progetti approvati. Tali progetti inoltre dovranno contenere un preciso programma temporale per il raggiungimento dei livelli di regime della produzione mineraria ed elettrica.

Per le modalità di cessione dell'energia elettrica si applicano le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992.

Il concessionario deve provvedere al rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera indicati nella tabella A1 del presente allegato e deve indicare idonee destinazioni dei residui solidi, secondo le modalità previste nel capitolato.

Il concessionario deve, inoltre, assumere tutto il personale attualmente in forza alla Carbosulcis e mantenere almeno tali livelli occupazionali per tutta la durata della concessione, senza avvalersi, dal momento del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, di qualsivoglia risorsa pubblica a sostegno dell'occupazione. Il livello occupazionale è riferito a tutte le nuove attività svolte dal concessionario in Sardegna ed in particolare alla centrale elettrica oggetto della concessione.

Il concessionario, in sede di progetti esecutivi, deve formulare una ipotesi, corredata da precisi programmi economico-finanziari, per la costituzione di una società mista per la gestione degli impianti minerari ed elettrici di gassificazione. Il capitale di tale società mista potrà essere sottoscritto, nella misura massima del 20 per cento, dai soggetti firmatari dell'accordo di programma di cui all'art. 2 del presente decreto oppure da soggetti direttamente o indirettamente dagli stessi controllati.

Dopo trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del presente decreto il concessionario dovrà prestare idonea garanzia bancaria pari all'ammontare delle agevolazioni concesse aumentate del 20%.

La durata della concessione è di 30 anni.

Al concessionario è messa a disposizione gratuitamente l'area necessaria alla realizzazione dell'impianto di massificazione, come indicato in sede di capitolato.

Le prescrizioni di dettaglio relative alla concessione saranno definite in sede di capitolato.

TABELLA A1

VINCOLI AMBIENTALI EMISSIONI MASSIME IN ATMOSFERA

	t/a ⁽¹⁾ 1	Mg/Nm ³
SO ₂	1800	250
NO _x	1500	100

(1) Per 5000 ore di funzionamento da variarsi linearmente per tempi di funzionamento maggiori o minori

ALLEGATO *B*

PREZZI DI CESSIONE DELL'ENERGIA

1 - Per energia elettrica prodotta mediante gassificazione con carbone Sulcis, in misura superiore al 50 per cento in termini di potere calorico su base annua:

160 lire per chilowattora ridotte del ribasso da per i primi otto anni di esercizio;
il prezzo previsto dalla delibera CIP n. 6 del 29 aprile 1992 per gli impianti esistenti alimentati a carbone per i successivi anni di esercizio.

2. Nei primi otto anni di esercizio per l'utilizzo temporaneo, per cause di i maggiore, di quantità di carbone Sulcis inferiori al 50% il prezzo di cessione sarà ridotto di 0.5 Lire/KWh per ogni punto percentuale in meno di utilizzo di carbone Sulcis a partire dal 50%

3. I prezzi di cui al punto 1 sono aggiornati, a partire dai 1994, secondo le procedure di cui alla deliberazione CIP n. 6 del 29 aprile 1992.

ALLEGATO *C*

Omissis

ALLEGATO *D*

ADEGUAMENTI IMPIANTI ENEL

Il programma di interventi sulla centrale Sulcis presentato dall'ENEL di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto prevede specificatamente:

adeguamento ambientale del gruppo 3 da 240 MW, mediante installazione di un sistema di desolforazione a doppio stadio calcare-gesso e di bruciatori a basso NO_x;

realizzazione di due nuovi gruppi policombustibile, alimentati a carbone, di potenza nominale pari a 320 MW ciascuno, dotati di sistemi di desolforazione dei fumi a doppio stadio calcare-gesso;

dismissione, improrogabilmente entro il 1999, dei gruppi 1 e 2 da 240 MW nominali ciascuno;

realizzazione di idonei sistemi di denitrificazione catalitica per il gruppo 3 da 240 MW e per i due nuovi gruppi da 320 MW.

Tali interventi devono consentire il rispetto dei seguenti livelli massimi di concentrazione degli inquinanti nei fumi:

biossido di zolfo: 400 milligrammi per metro cubo;

ossidi di azoto: 200 milligrammi per metro cubo;

polveri: 50 milligrammi per metro cubo.

Prescrizioni più specifiche saranno definite in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente decreto.

L'ENEL avvierà la realizzazione di ciascuno dei due nuovi gruppi da 320 MW in relazione alle esigenze di fabbisogno elettrico in Sardegna, nel quadro di riferimento definito dal presente decreto